SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1323-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PACINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1978 (V. *Stampati nn.* **82** *e* **905**)

d'iniziativa dei deputati PEZZATI, SPERANZA, IOZZELLI e PONTELLO (82); MANCINI Vincenzo, MEUCCI, DANESI, MAGGIONI, LUCCHESI, BASSI, PISICCHIO, FIORET, VERNOLA, MATARRESE, BOFFARDI Ines, BURO Maria Luigia, BERNARDI, MORO Paolo Enrico, SANZA, PISANU, FERRARI Marte, GIORDANO, BORTOLANI, CASTELLUCCI, GASCO, GARGANO Mario, REGGIANI, DI GIESI, SINESIO, FELICI, SGARLATA e COLUCCI (905)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 luglio 1978

Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

---

Comunicata alla Presidenza il 10 novembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Già intorno agli anni '30 il legislatore cercò di corrispondere alle istanze provenienti da diverse categorie sociali legate all'attività delle piccole imprese che abbisognavano della collaborazione di professionisti o di persone con esperienza nel settore della previdenza e assistenza sociale, per fronteggiare gli obblighi che man mano derivavano dalla progressiva emanazione di norme in materia di assistenza sociale. Fu così promulgata la legge 23 novembre 1939, n. 1815, per la disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, la quale, fra l'altro, all'articolo 4, oltre a regolamentare l'attività di quanti si occupavano della tenuta dei libri e dei documenti delle aziende, relativi alle materie prima ricordate stabilì l'obbligo di una particolare autorizzazione da parte del competente circolo dell'Ispettorato corporativo, ora Ispettorato del lavoro.

Con l'articolo 5, la stessa legge sollevò dall'obbligo dell'autorizzazione i professionisti già iscritti negli albi professionali, anche se li vincolò al controllo dell'Ispettorato corporativo, imprimendo all'attività di consulente del lavoro il valore di libero esercizio professionale.

Ben presto si rivelò necessaria l'adozione di una specifica norma regolamentare che, però, intervenne dopo venti anni, con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921. Tale regolamento di attuazione, nel suo tentativo anche di moralizzazione del settore, si rivelò ben presto inadeguato per il graduale cambiamento della struttura sociale del nostro Paese, sia per le numerose norme che annualmente venivano emanate in materia; per cui, anche se in modo piuttosto frammentario, si è cercato di soddisfare alle varie esigenze che mano a mano venivano prospettate dagli operatori interessati mediante l'emanazione di tutta una serie di norme, tra le quali quelle qui di seguito indicate:

decreto ministeriale 9 gennaio 1960: « Modalità di attuazione degli articoli 10 e 21 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, per la disciplina dell'esercizio dell'attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali »;

legge 12 ottobre 1964, n. 1081: « Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro »;

decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, n. 718: « Approvazione della delibera del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro relativa alle misure dei contributi di cui all'articolo 23, lettera *c*), della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 »;

decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 256: « Misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza del lavoro »;

legge 23 novembre 1971, n. 1100: « Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro ».

(Di notevole portata sono poi i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale del 27 marzo 1969 e del 23 maggio 1973).

Tuttavia, di fatto, a distanza di tanti anni, è stata completamente disattesa la promessa relativa all'emanazione di norme per il completo riconoscimento giuridico dell'attività di consulente del lavoro.

Con il presente disegno di legge si vuole rendere giustizia a tutta la categoria dei consulenti del lavoro; in particolare, a tutti coloro che hanno sempre più qualificato la loro professionalità e specializzazione mediante esami di idoneità e con il quotidiano

operare nel difficile apparato amministrativo-finanziario dello Stato.

Esso è il risultato cui è pervenuta la 11ª Commissione permanente (Lavoro), acquisiti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e giustizia, che ha esaminato il testo già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio scorso.

La Commissione, nell'esame degli emendamenti, ha accolto i rilievi e le proposte delle Commissioni affari costtiuzionali e giustizia dopo aver verificato le istanze di modifica presentate dagli organi rappresentativi dei consulenti.

Il disegno di legge consta di 41 articoli raccolti in 5 titoli.

Il titolo I comprende gli articoli dall'1 al 7. In esso sono compendiate le disposizioni di carattere generale, cioè: definizione professionale del consulente del lavoro, la facoltà concessa alle associazioni artigiane di organizzare servizi utilizzando i consulenti del lavoro; definizione delle competenze professionali, degli adempimenti per ottenere l'abilitazione, delle incompatibilità professionali, dell'obbligo del segreto professionale; definizione, inoltre, delle responsabilità nella tenuta dei libri e dei documenti di lavoro, nonchè delle responsabilità del datore di lavoro.

Sono state apportate modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, agli articoli 1, 3, 4 e 5.

All'articolo 1, primo comma, è stato ritenuto opportuno inserire tra le deroghe relative all'esercizio dell'attività dei consulenti anche i dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali iscritti ai relativi albi professionali per la specifica competenza in materia amministrativo-contabile. La Commissione ha inoltre ritenuto di inserire un'altra deroga al requisito del titolo di studio in favore dei cittadini che hanno prestato per almeno quindici anni servizio alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'ultimo comma è stata aggiunta la precisazione riguardante le imprese piccole anche in forma cooperativa al fine di evitare sperequazioni fra imprese di uguali dimensioni economiche ed è stata eliminata l'ultima parte del comma, in conformità di quanto suggerito dalla Commissione affari costituzionali, al fine di rimuovere il limite della libertà di azione e di intervento delle associazioni artigiane.

Le modifiche apportate all'articolo 3, contenente le norme che regolano l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente, sono motivate dalla necessità di una più qualificante presenza del numero e del tipo di esaminatori, dalla necessità di una più dettagliata regolamentazione dell'accesso in base al titolo di studio, anche in conformità di quanto è stato predisposto in sede di approvazione del disegno di legge di riforma della scuola media secondaria superiore.

Le modifiche all'articolo 5 sono motivate dall'esigenza di un più rigoroso controllo nella tenuta dei libri contabili.

Il titolo II contenente gli articoli dall'8 al 10, riguarda gli albi provinciali dei consulenti e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione.

L'emendamento modificativo dell'articolo 9 è una conseguenza di quanto stabilito dall'articolo 3.

Il titolo III, negli articoli dall'11 al 17, definisce le norme inerenti ai consigli provinciali e al Consiglio nazionale, specificandone la composizione, le cariche dei singoli membri, le attribuzioni del presidente e del consiglio provinciale, nonchè le modalità per l'elezione del consiglio provinciale, per le riunioni consiliari e quelle per lo scioglimento, per le quali è stato ritenuto necessario esigere rappresentanze e maggioranze più qualificate. All'articolo 18, si definiscono i compiti dell'assemblea degli iscritti al consiglio provinciale ed i tempi di convocazione; all'articolo 19, le norme relative al collegio dei revisori dei conti; agli articoli da 20 a 25, infine, relativi al Consiglio nazionale, vengono definiti la sede e la composizione del Consiglio, le cariche, le attribuzioni, i compiti dei revisori dei conti, le modalità per le riunioni consiliari e per la decisione di decadenza dalla carica di consigliere nazionale, i compiti dei Ministeri vigilanti sul Consiglio nazionale e gli even-

tuali casi di scioglimento del Consiglio stesso.

Il titolo IV comprende gli articoli da 26 a 39 e riguarda le sanzioni disciplinari. In essi sono molto particolareggiatamente puntualizzate le responsabilità, l'azione disciplinare, i casi di sospensione e di radiazione, i procedimenti istruttori, eccetera.

La Commissione ha apportato un emendamento all'articolo 33 inteso ad assicurare una maggiore tutela del consulente del lavoro.

Il titolo V contenente gli articoli 40 e 41 riguarda le disposizioni transitorie e finali.

All'articolo 40 viene riconosciuto ai consulenti del lavoro iscritti all'albo al momento dell'entrata in vigore della legge, il diritto di permanervi o quello di reiscrizione in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

L'articolo 41 stabilisce quali norme vengono abrogate dalla presente legge.

Il relatore si augura che questa sintetica illustrazione delle norme contenute nel disegno di legge sia sufficiente o perlomeno utile per il superamento di eventuali perplessità circa l'opportunità del riconoscimento giuridico dell'attività dei consulenti del lavoro come attività professionale; confido, pertanto, che l'Assemblea voglia approvare sollecitamente il presente disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

PACINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

27 settembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, mentre solleva riserve circa la proliferazione di ordini professionali chiusi, per quanto attiene alla sua competenza non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento, a condizione che:

1) sia rimosso, all'ultimo comma dell'articolo 1, il limite della libertà di azione e di intervento delle associazioni artigiane;

2) sia evitato ogni criterio di categoria ove si voglia introdurre l'esame di stato, eliminando l'attuale consistente rappresentanza di cui al punto *d*) dell'articolo 3;

3) sia più ampiamente regolato l'accesso in base al titolo di studio;

4) sia liberalizzato il praticantato, attualmente vincolato agli studi esistenti dei consulenti del lavoro;

5) siano stabilite garanzie e limiti temporali per le incompatibilità di cui all'articolo 4 e le condizioni di accesso diretto all'albo.

MAFFIOLETTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Esercizio della professione di consulente del lavoro*)

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per l'ordinamento della attività di consulente del lavoro

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Esercizio della professione di consulente del lavoro*)

Tutti gli adempimenti in materia lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli Ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le altre piccole imprese possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi sono organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni, i quali sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le attività per esse svolte.

Art. 2.

(*Oggetto dell'attività*)

I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al terzo comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.

Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'etfettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale.

Art. 3.

(*Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro*)

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite Commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

a) dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, noncheè le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Art. 2.

(*Oggetto dell'attività*)

Identico.

Art. 3.

(*Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro*)

Identico:

a) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS o dell'INAIL della regione interessata, designato a turno, per ciascuna sessione, su richiesta del presidente della Commissione;

d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 20, fra i membri dei Consigli provinciali competenti per territorio.

Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito il diploma di istituto tecnico commerciale o di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno dell'INAIL della regione interessata;

d) *identica*.

Identico:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) abbiano conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali o di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'articolo 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.

In deroga al requisito del titolo di studio sono ammessi alle prove per l'esame di Stato anche i cittadini in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura o di diploma di istituto tecnico i quali abbiano prestato per almeno dieci anni servizio nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

(*Incompatibilità*)

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non è consentita agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi pubblici, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Art. 5.

(*Tenuta dei libri e documenti di lavoro*)

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'articolo 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle dispo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovrà anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto *d*) del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.

Soppresso.

Art. 4.

(*Incompatibilità*)

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Art. 5.

(*Tenuta dei libri e documenti di lavoro*)

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola e del libro di paga. A tal fine, il libro di paga o altro idoneo sistema di registrazione dovranno essere compilati a ricalco con le mo-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 numero 1124.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente.

I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma devono comunicare preventivamente al competente Ispettorato del lavoro le generalità del professionista al quale è stato affidato l'incarico, nonchè il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti.

Il consulente del lavoro che, senza giustificato motivo, non ottemperi entro 15 giorni alla richiesta dell'Ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in suo possesso, è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da lire 100.000 a lire 400.000.

Art. 6.

(*Obbligo del segreto professionale*)

Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalità stabilite dal competente Ispettorato del lavoro con apposita autorizzazione da richiedersi dal datore di lavoro.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro, di paga e di matricola, si applicano anche alle copie di tali libri ed al sistema di registrazioni, di cui al precedente comma.

Identico.

Identico.

Gli importi delle suddette sanzioni amministrative sono irrogati con ordinanza motivata dal Capo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio e sono versati, unitamente alle spese di notificazione, presso l'Ufficio del registro, entro 15 giorni dalla notificazione stessa per essere devolute al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Art. 6.

(*Obbligo del segreto professionale*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(*Responsabilità del datore di lavoro*)

L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui all'articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

TITOLO II

ALBI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Art. 8.

(*Albo dei consulenti del lavoro*)

È istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

Art. 9.

(*Condizioni per l'iscrizione nell'albo*)

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio provinciale di cui al successivo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Responsabilità del datore di lavoro*)

Identico.

TITOLO II

ALBI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Art. 8.

(*Albo dei consulenti del lavoro*)

Identico.

Art. 9.

(*Condizioni per l'iscrizione nell'albo*)

Identico:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
articolo 11, corredata dei seguenti documenti:	
a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;	*a*) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;
b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;	*b*) *identica*;
c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;	*c*) *identica*;
d) certificato del casellario giudiziario;	*d*) *identica*;
e) certificato di buona condotta morale e civile;	*e*) *identica*;
f) certificato di godimento dei diritti civili;	*f*) *identica*;
g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;	*g*) *identica*;
h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;	*h*) *identica*;
i) certificato di residenza.	*i*) *identica*.
	Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l'esame di Stato, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto *b*) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno compiuto almeno quindici anni di servizio ispettivo nelle carriere direttive o di concetto o ad esse equiparate.
Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.	*Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Il Consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.	*Identico.*
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio provinciale.	*Identico.*
Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale.	*Identico.*
Qualora il Consiglio provinciale non provveda entro il termine stabilito dal precedente terzo comma, l'interessato, entro trenta giorni, può ricorrere al Consiglio nazionale.	*Identico.*
Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.	*Identico.*
Art. 10. (*Cancellazione dall'albo*)	Art. 10. (*Cancellazione dall'albo*)
Il Consiglio provinciale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale della provincia, nei seguenti casi: *a*) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *a*), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili; *b*) quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4.	*Identico.*
Per i provvedimenti di cancellazione dall'albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.	
Il consulente del lavoro può chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la can-	

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cellazione. Il consulente che viene reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

TITOLO III

CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 11.

(*Composizione del Consiglio provinciale*)

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un Consiglio composto da cinque a nove membri eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.

Il Consiglio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Art. 12.

(*Cariche del Consiglio provinciale*)

Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 13.

(*Attribuzioni del presidente del Consiglio provinciale*)

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III

CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 11.

(*Composizione del Consiglio provinciale*)

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un Consiglio composto da cinque a nove membri effettivi e altrettanti supplenti eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.

Il Consiglio è composto di cinque membri effettivi e cinque supplenti se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi e sette supplenti se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi e nove supplenti se superano i trecento.

Identico.

Identico.

Art. 12.

(*Cariche del Consiglio provinciale*)

Identico.

Art. 13.

(*Attribuzioni del presidente del Consiglio provinciale*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

Art. 14.

(*Attribuzioni del Consiglio provinciale*)

Il Consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'Ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;

g) delibera la convocazione dell'assemblea;

h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonchè la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Attribuzioni del Consiglio provinciale*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(*Elezione del Consiglio provinciale*)

Il Consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 16.

(*Riunioni consiliari — Decadenza dalla carica di consigliere*)

Il Consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Art. 17.

(*Scioglimento del Consiglio provinciale*)

Il Consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(*Elezione del Consiglio provinciale*)

Identico.

Art. 16.

(*Riunioni consiliari — Decadenza dalla carica di consigliere*)

Il Consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

Identico.

Art. 17.

(*Scioglimento o mancata costituzione del Consiglio provinciale*)

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

Art. 18.

(*Assemblea degli iscritti*)

L'assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il Consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

Art. 19.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

Presso ogni Consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

Art. 20.

(*Sede e composizione del Consiglio nazionale*)

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai Consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e persona-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

Art. 18.

(*Assemblea degli iscritti*)

Identico.

Art. 19.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

Identico.

Art. 20.

(*Sede e composizione del Consiglio nazionale*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Ogni Consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

A ciascun Consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

Art. 21.

(*Cariche del Consiglio nazionale*)

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 22.

(*Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale*)

Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletti dai Consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, an-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

(*Cariche del Consiglio nazionale*)

Identico.

Art. 22.

(*Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che se scelti fra i candidati nelle diverse liste.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

Art. 23.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale*)

Il Consiglio nazionale:

a) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli provinciali;

b) propone al Ministro di grazia e giustizia, su parere dei Consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera *d*) dell'articolo 14;

c) determina, su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera *h*) dell'articolo 14, nonchè la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;

d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali Consigli;

e) coordina e promuove le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;

f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;

g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

La misura delle spettanze di cui alla lettera *b*) del presente articolo è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

(*Riunioni consiliari — Decadenza dalla carica di consigliere nazionale*)

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Art. 25.

(*Vigilanza sul Consiglio nazionale*)

La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

TITOLO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 26.

(*Responsabilità disciplinare dei consulenti del lavoro — Azione disciplinare*)

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(*Riunioni consiliari — Decadenza dalla carica di consigliere nazionale*)

Identico.

Art. 25.

(*Vigilanza sul Consiglio nazionale*)

Identico.

TITOLO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 26.

(*Responsabilità disciplinare dei consulenti del lavoro — Azione disciplinare*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

la professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 29, primo comma, il Consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale ovvero su richiesta dell'interessato.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del Consiglio provinciale spetta al Consiglio provinciale della sede di Corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio della sede di Corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 27.

(*Pene disciplinari*)

Le pene disciplinari, che il Consiglio provinciale può applicare, sono:

1) la censura;

2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni;

3) la radiazione.

Art. 28.

(*Censura*)

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio provinciale.

Art. 29.

(*Casi di sospensione*)

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

(*Pene disciplinari*)

Identico.

Art. 28.

(*Censura*)

Identico.

Soppresso.

Art. 29.

(*Casi di sospensione*)

Identico:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
portano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:	
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;	*a*) *identica*;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;	*b*) *identica*;
c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;	*c*) *identica*;
d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera *h*) e 23, lettera *c*), della presente legge.	*d*) *identica*.
La sospensione è dichiarata dal Consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.	*Identico*.
Il Consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità che ledano il decoro e la dignità professionale.	Il Consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.
Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al Consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.	*Identico*.
Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.	*Identico*.
Art. 30.	**Art. 30.**
(*Casi di radiazione*)	(*Casi di radiazione*)
La radiazione è pronunciata contro il consulente del lavoro che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.	*Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 31.

(*Radiazione di diritto*)

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dal Consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 32.

(*Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale*)

Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

(*Radiazione di diritto*)

Identico.

Art. 32.

(*Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 33.

(*Istruttoria nel procedimento disciplinare*)

Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

Art. 34.

(*Svolgimento del procedimento disciplinare*)

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio provinciale, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Art. 35.

(*Ricusazione e astensione*)

I membri del Consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

(*Istruttoria nel procedimento disciplinare*)

Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

Art. 34.

(*Svolgimento del procedimento disciplinare*)

Identico.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Identico.

Identico.

Art. 35.

(*Ricusazione e astensione*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio provinciale.

Se non è disponibile il numero di componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio provinciale costituito nella sede della Corte d'appello viciniore. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito in altra sede della Corte d'appello più vicina.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si costituisce al Consiglio provinciale cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 36.

(*Notificazione delle deliberazioni*)

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonchè al procuratore generale presso la Corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 37.

(*Ricorso al Consiglio nazionale*)

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può anche infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 36.

(*Notificazione delle deliberazioni*)

Identico.

Art. 37.

(*Ricorso al Consiglio nazionale*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.

Art. 38.

(*Riammissione dei radiati*)

Il consulente del lavoro radiato dall'albo può esservi riammesso purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 39.

(*Prescrizione dell'azione disciplinare*)

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

(*Consulenti già iscritti nell'albo*)

I consulenti del lavoro già iscritti nell'albo al momento dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 41.

(*Abrogazioni*)

Gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la legge 12 ottobre 1964, n. 1081, e tutte le altre norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 38.

(*Riammissione dei radiati*)

Identico.

Art. 39.

(*Prescrizione dell'azione disciplinare*)

Identico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

(*Consulenti già iscritti nell'albo*)

Identico.

Art. 41.

(*Abrogazioni*)

Identico.